



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere relatrice
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria
Lorena CHIACCHIERINI	Referendaria

nella Camera di consiglio del 22 aprile 2026 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;

VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE le deliberazioni n. 1/2026/INPR e n. 5/2026/INPR, con le quali questa Sezione ha definito il proprio programma delle attività di controllo per l'anno 2026;

VISTA la richiesta di parere della Provincia di Perugia, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 8 giugno 2003, n. 131 e acquisita, tramite l'applicativo della Centrale Pareri, al prot. n. 590 del 1° aprile 2026;

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITA la relatrice, Consigliere Antonella Valeriani;

PREMESSO IN FATTO

Il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria, in data 1° aprile 2026 (prot. Cdc n. 590 in pari data), ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo per l'Umbria la richiesta

di parere presentata dal Presidente della Provincia di Perugia, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Con la propria richiesta, l'Amministrazione ha richiamato in premessa la normativa relativa ai limiti di spesa per l'assunzione del personale e ha rappresentato che *“con la sottoscrizione dell'Accordo fra Regione Umbria e Provincia di Perugia del maggio 2023, e il successivo accordo del 30 giugno 2025, la Regione Umbria ha formalmente riconosciuto il diritto della Provincia a venire rimborsata degli oneri sostenuti per l'esercizio di tali funzioni, [...]*”, con ciò riferendosi alla “Viabilità Regionale”, funzione delegata dalla Regione alla Provincia ai sensi della legge regionale n. 10/2015 ma per la quale l'art. 15, rubricato “norma finanziaria” della medesima legge, *“nulla ha previsto per la funzione Viabilità Regionale di cui alla lettera d))*.

Sulla base di tali presupposti, la Provincia ha chiesto, con un primo quesito, se, in applicazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sia legittimo *“neutralizzare ai fini del calcolo delle capacità assunzionali del corrente anno, sia in parte entrata (media del triennio 2023-2025) che in parte uscita (dati da rendiconto 2025), le spese di personale rimborsate dalla Regione dell'Umbria per l'esercizio delle funzioni delegate e per come quantificate in sede di accordo inter-istituzionale”*.

Con un secondo quesito, ha *“in subordine”* chiesto, se sia possibile *“neutralizzare le assunzioni di personale operate per l'esercizio delle funzioni relative alla viabilità regionale a decorrere dal 2022, sia in considerazione della vigenza della Legge n. 126/2020 sia in considerazione della vigenza per tale periodo dell'accordo relativo al rimborso strutturale delle spese per la gestione della viabilità regionale, tra le quali figurano anche le spese di personale”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il corretto esplicitarsi della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è subordinato all'esame, in via preliminare, delle condizioni di ammissibilità della richiesta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, così come interpretato e integrato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Secondo il consolidato orientamento, occorre infatti valutare l'ammissibilità dei quesiti, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Amministrazione richiedente e dell'organo che la rappresenta, sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento all'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, come perimetrata dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Quanto alla verifica del profilo soggettivo, l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 *cit.* attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, nel fissare principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, ha stabilito di limitare l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali).

2. Nel caso di specie risulta integrato il presupposto soggettivo, sia con riguardo all'ente richiedente sia in riferimento all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, infatti, dalla Provincia, ente espressamente indicato dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 *cit.*, ed è sottoscritta dal Presidente e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'Ente stesso. La richiesta di parere, inoltre, è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, organo previsto dall'art. 123 della Costituzione, attraverso la trasmissione sulla piattaforma telematica dedicata, denominata "Centrale pareri".

Appare evidente anche l'interesse dell'Ente alla soluzione del quesito proposto, conformemente alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 4/2014/QMIG e n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo cui *"il criterio orientativo, che l'Ente territoriale chiede di esprimere alla Sezione regionale di controllo attivando l'esercizio della funzione consultiva, [deve essere] comunque giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente stesso, ancorché destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente."*

3. Oltre ai presupposti soggettivi della richiesta di parere, con la deliberazione del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha individuato anche limiti in senso oggettivo per

l'esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, delineando la nozione di contabilità pubblica e l'ambito della funzione, poi integrate, con successive deliberazioni della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai fini dell'applicazione del citato art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003.

In particolare, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite è stato confermato l'orientamento della Sezione delle Autonomie (delib. n. 5/2006) in merito alla necessità che la *“nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi, che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”*.

La stessa deliberazione ha precisato che *“la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.*

Si vuole in tal modo evidenziare come talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) – in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.”

Le Sezioni Riunite hanno poi richiamato *“a mero titolo esemplificativo, la materia del personale”*, oggetto della presente richiesta di parere.

4. I quesiti posti dalla Provincia rientrano nell'accezione di contabilità pubblica come sopra enucleata e sono conformi ai descritti orientamenti della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo, poiché riguardano i limiti posti dalla legge alla spesa per il personale, limiti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di *spending review* e idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio nell'ambito del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Ciò posto, il presente parere deve intendersi reso con riguardo alla fattispecie generale ed astratta sottesa alla questione rappresentata. Esso, infatti, ha riguardo all'interpretazione della disciplina normativa applicabile, spettando esclusivamente all'Amministrazione provinciale l'assunzione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale. È, pertanto, da escludersi qualsiasi commistione con le scelte gestionali di esclusiva competenza e responsabilità degli organi della Provincia di Perugia.

5. Quanto al merito, la richiesta in esame attiene, in termini generali, alla possibilità di esclusione dal tetto di spesa per il personale della Provincia dei costi sostenuti dalla stessa per il pagamento di personale adibito a funzioni cd. "*delegate*", oggetto di rimborso da parte dell'Ente delegante, e, segnatamente, da parte della Regione. La Provincia ha infatti chiesto se, ai fini della determinazione dei limiti assunzionali, sia legittimo neutralizzare la spesa rimborsata dalla Regione per lo svolgimento di funzioni delegate o, in subordine, la spesa per il personale assunto per l'esercizio delle medesime funzioni.

In proposito è necessario richiamare, innanzitutto, quanto previsto dall'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui "*[...] le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono*

individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. [...].“

Con il D.L. n. 34 cit., dunque, le Province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino a una spesa complessiva non superiore ad una percentuale funzione della media delle entrate correnti degli ultimi tre esercizi approvati; percentuale che è stata definita dal Ministro per la funzione pubblica con il decreto 11 gennaio 2022, attuativo del citato art. 33, comma 1-bis, tenendo conto della fascia demografica di appartenenza degli Enti. In questo modo, la disciplina delle assunzioni di personale nelle Province ha comportato il superamento di quanto in precedenza disposto dall'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale – entro il limite della spesa del personale pari al 20 per cento delle entrate correnti dei Titoli I, II e III - le Province a statuto ordinario potevano utilizzare, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il *turn-over* al 100 per cento.

In buona sostanza, alla luce del novato impianto normativo, il mantenimento della sostenibilità finanziaria della capacità assunzionale è disciplinato in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, nella proporzione stabilita dal richiamato DM; con ciò consentendo alle Province di ampliare le possibilità di assunzione di personale sulla base delle esigenze loro proprie, tenendo conto, tuttavia, contemporaneamente, della specifica situazione finanziaria che le connota.

6. Per completare i riferimenti normativi occorre tenere presente l'art. 1, comma 85, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 secondo cui le “*funzioni fondamentali*” delle Province

comprendono anche la *“costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente”*.

L'art. 4 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e il relativo *Allegato A 3 - Viabilità regionale*, in aggiunta a quanto stabilito dalla l. n. 56/2014, hanno attribuito alle Province le seguenti competenze:

“- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (LR 8/2014)

- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e comunali)

- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente.”.

7. Ciò premesso, con il primo quesito, la Provincia di Perugia chiede a questa Sezione se sia legittimo *“neutralizzare ai fini del calcolo delle capacità assunzionali del corrente anno”*, ai fini del confronto di valori di cui al citato art. 33, comma 1-bis, *“le spese per il personale rimborsate dalla Regione per l'esercizio delle funzioni delegate”*: in tale evenienza, anche il rimborso della Regione sarebbe non rilevante per la determinazione del *“valore-soglia”*, ovvero non andrebbe sommato al totale delle entrate correnti dell'esercizio finanziario.

8. Per corrispondere a tale quesito, appare utile ricordare come il finanziamento delle spese per il personale provinciale dedicato allo svolgimento delle funzioni conferite dalla Regione trovi collocazione all'interno del più generale principio di sussidiarietà, secondo il quale, nelle materie delegate, le Regioni non esercitano direttamente le funzioni amministrative ma indirettamente attraverso gli Enti cui, con legge, conferiscono tale potere.

In linea con tale impostazione, l'articolo 103 della legge della Regione Umbria n. 13 del 2000¹, prevede ai commi 3 e 4, che, *“le spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli*

¹ Si riporta l'intero l'art. 103 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 rubricato *“Controllo della spesa delegata agli enti locali”*:

“1 Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e contabile.

2. Gli enti delegati, oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni

Enti secondo le direttive fissate dalla Giunta regionale” e che “in ogni tempo il Presidente della Giunta regionale può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.”.

Coerentemente, sussiste l’obbligo da parte del delegante di assicurare risorse finanziarie, umane e strumentali affinché il delegato sia in grado di svolgere i compiti assegnati nel rispetto del principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. In assenza di adeguate risorse verrebbe lesa l’autonomia finanziaria degli enti che esercitano funzioni delegate, compromettendo non solo lo svolgimento di queste ultime ma anche di quelle fondamentali. Infatti, l’ente delegato si troverebbe a dover svolgere più funzioni, alcune delle quali non di propria diretta competenza, impiegando le risorse proprie che dovrebbero essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento dei compiti istituzionali fondamentali (cfr. *ex multis* Corte costituzionale n. 10/2016²).

Ai fini dell’esclusione di tali risorse dal calcolo del tetto di spesa del personale delle Province, bisogna tener conto dell’effettivo esercizio delle funzioni che sono state delegate dalla Regione. In assenza di tale valutazione, la “neutralità” delle spese di personale non adibito a funzioni fondamentali, si risolverebbe in un’elusione, da parte delle Province, della norma di contenimento della finanza pubblica di cui all’art. 33 del D.L. n. 34/2019 cit..

delegate di cui all'articolo 65-bis, comma 2, devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega

3. Le spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli Enti secondo le direttive fissate dalla Giunta regionale.

4. In ogni tempo il Presidente della Giunta regionale può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

5. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.”

² *“La quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente.*

Nel caso di specie le stesse leggi della Regione Piemonte n. 34 del 1998 e 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), attuative della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuendo una serie di funzioni alle Province piemontesi, comportano l’obbligo di assicurare un adeguato finanziamento. È stato in proposito più volte ribadito da questa Corte che «l’esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessità dell’indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte. Verrebbe altrimenti “disatteso un obbligo costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa” (sentenza n. 51 del 2013)» (sentenza n. 4 del 2014).”

Tenuto conto di quanto sopra, la spesa sostenuta per il personale provinciale, effettivamente impiegato nello svolgimento di funzioni delegate dalla Regione, deve considerarsi “neutra” ai fini della determinazione del rapporto tra questa e le entrate correnti relative ai titoli I, II e III del bilancio, ex art. 33 del D.L. n. 34/2019 e, pertanto, la spesa di personale complessiva sostenuta dalla Provincia deve essere ridotta del costo del personale che svolge funzioni delegate, limitatamente all’importo effettivamente rimborsato dalla Regione.

Parimenti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 33 più volte citato, al fine di procedere all’esatta determinazione della capacità assunzionale, dovranno essere sottratte, dalle entrate correnti della Provincia, le stesse risorse finanziate dagli Enti titolari della relativa funzione e non collocate tra le spese del personale della Provincia.

9. Quanto al secondo quesito formulato “*in subordine*” al primo, la Provincia chiede se sia possibile “*neutralizzare le assunzioni di personale operate per l'esercizio delle funzioni relative alla viabilità regionale a decorrere dal 2022, sia in considerazione della vigenza della Legge n. 126/2020 sia in considerazione della vigenza per tale periodo dell'accordo relativo al rimborso strutturale delle spese per la gestione della viabilità regionale, tra le quali figurano anche le spese di personale*”.

Ferme restando le considerazioni in diritto svolte al precedente punto 8, soccorre in merito la stessa dizione della normativa richiamata dall’ente, che costituisce già il principio di diritto in termini di generalità ed astrattezza, per il quale è dunque necessario astenersi dalla sua riformulazione.

L’art. 57, comma 3-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone che: “*A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.*”.

Questa Sezione non ha alcun motivo per discostarsi con una propria interpretazione dalla chiara lettera della legge che, in tale formulazione, appare priva di problematica giuridica. Per parte sua, rientra negli specifici compiti dell'Amministrazione l'attuazione di tale precetto negli atti di gestione di propria competenza.

A conferma di quanto rappresentato, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2026/QMIG del 9 aprile 2026, si è pronunciata in sede nomofilattica in merito alla neutralità, rispetto ai limiti di spesa del D.L. n. 34 del 2019, delle risorse statali destinate dal DPCM 3 ottobre 2022 alle assunzioni di personale presso gli ATS.

Anche in tale sede, *“il parametro interpretativo specifico invocato è [stato] l'art. 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020”, connotato, dalla delib. n. 10, come “norma eccezionale, di stretta interpretazione, ma funzionale ad evitare che l'ente sia <penalizzato> nei propri parametri di sostenibilità assunzionale, per l'assunzione di personale che non grava, in via effettiva, sulla capacità di spesa ordinaria”*. La Sezione delle Autonomie ha pertanto stabilito che le *“spese di personale possono essere escluse dal calcolo dei valori soglia previsti dall'art. 33 del d.l. n. 34 del 2019 nei limiti e per la durata del finanziamento effettivamente garantito [da altri soggetti], a condizione che l'ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione”*.

10. Le conclusioni cui è pervenuta la presente deliberazione sono coerenti con gli orientamenti forniti dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle Autonomie che, sia pure per fattispecie diverse da quella in esame, hanno ritenuto non applicabile il limite di finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli enti locali in considerazione della copertura in finanziamenti finalizzati, da parte dell'Unione europea, di soggetti privati e, in alcuni casi, anche di enti pubblici.

In primo luogo, le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 7/2011/CONTR hanno escluso, dai vincoli finanziari posti ai contratti di consulenza, le spese coperte da *“finanziamenti aggiuntivi e specifici da parte di soggetti pubblici e privati”*. Diversamente, è stato chiarito in motivazione, la norma finirebbe con l'impedire le spese per studi o consulenze, anche quando integralmente e specificatamente finanziate *“da soggetti estranei all'ente locale”*. In tal caso, però, il tetto di spesa non avrebbe la funzione di conseguire risparmi, ma quello di ridurre tale tipologia di spese, a prescindere dall'effettivo impatto sul bilancio. In seguito, analogo orientamento risulta assunto dalla Sezione delle Autonomie che, nella deliberazione n. 21/2014/QMIG, ha ritenuto escluse,

dal limite di finanza pubblica posto alla spesa complessiva per il personale degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296 del 2006, le spese interamente gravanti su fondi dell'Unione Europea o su trasferimenti di soggetti privati. La citata deliberazione non ha però ritenuto di estendere analoga esclusione per le spese aventi copertura in specifici finanziamenti finalizzati da parte di altri enti pubblici.

Nelle motivazioni della successiva deliberazione n. 26/2014/QMIG la Sezione delle Autonomie ha stabilito, anche con riguardo ai tetti posti al salario accessorio, la possibilità del superamento nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate (*"risorse di provenienza esterna all'ente, con vincolo di destinazione all'origine"*), dunque senza effettivo impatto sul bilancio dell'ente locale e senza distinguere fra la natura pubblica o privata del soggetto finanziatore.

Con deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/QMIG, in riferimento alla spesa della Regione per le funzioni delegate ai Co.Re. Com. dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Sezione delle Autonomie ha enunciato i seguenti principi di diritto:

"a) [...] è ammessa l'esclusione dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle spese sostenute per l'esercizio delle predette funzioni, ove utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato, ove sussistano le seguenti condizioni:

- assenza di oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di operazione che deve rimanere assolutamente neutra sul bilancio regionale, posto che l'intera copertura di essa deve essere garantita dalle risorse erogate dall'Agcom per funzioni delegate;

- assenza di adeguate professionalità all'interno della Regione (da intendersi all'interno del Co.Re.com., del Consiglio e della Giunta dell'Ente);

- la durata dei contratti deve essere strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione;

b) è possibile escludere dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, o nei termini di contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come disciplinato prima dall'art. 1 comma 236 della legge 208/2015, ora dall'art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017, le spese ivi ricomprese e sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate da

AGCOM in quanto trasferite, per effetto di convenzioni/accordi, ai Co.Re. Com, ove sussistano le seguenti condizioni:

- le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dai contributi dell'Autorità; la capienza deve essere verificata sia a preventivo, sia a consuntivo; non possono essere erogati trattamenti accessori oltre i limiti di spesa ordinariamente previsti ove in sede di rendiconto i contributi risultino insufficienti a remunerare l'espletamento delle funzioni delegate e le forme di incentivazione economica ad esse

correlate;

- i fondi a valere sui contributi AGCOM devono mantenere l'originario vincolo di destinazione;

- devono essere rispettate tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio;

c) in presenza dei presupposti di cui ai punti precedenti è possibile utilizzare il contributo assegnato dall'AGCOM anche per il finanziamento del trattamento accessorio nelle varie forme declinate dal CCNL (produttività, indennità di specifica responsabilità ed altre indennità) del personale regionale adibito all'esercizio delle funzioni delegate, per il periodo relativo all'esercizio delle deleghe stesse, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto;

d) è esclusa la possibilità di operare con effetto retroattivo su esercizi già conclusi, rideterminando i fondi per il salario accessorio dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni delegate."

11. I principi di diritto sopra richiamati, stabiliti dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle Autonomie, anche se in riferimento ad altre disposizioni di legge e a spese per il personale di altra natura, possono costituire riferimento utile anche in relazione alla questione posta dalla Provincia di Perugia.

Pertanto, può concludersi che le somme etero-finanziate per la spesa del personale impegnato nelle funzioni delegate dalla Regione, in considerazione della provenienza esterna delle risorse assegnate alla Provincia, non sono assoggettate ai limiti di spesa prevista dall'articolo 33, comma 1-bis del D.L. n. 34/2019 *cit.*, a condizione che vi sia l'assenza di ulteriori oneri a carico dell'ente locale, nel rispetto del principio della neutralità finanziaria. A ciò si aggiunga che la sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero-finanziata, si configura non solo quando la stessa è, preventivamente, trasferita dal soggetto terzo all'ente pubblico utilizzatore, ma, anche quando l'intero costo del personale impiegato confluisce a quest'ultimo a titolo di rimborso. Ciò che rileva,

infatti, non sono le modalità e/o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse non impattino effettivamente sul bilancio dell'ente locale.

Resta fermo che l'applicazione alle fattispecie concrete del principio enunciato è riservata alla sfera di discrezionalità dell'Ente.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Umbria

a) esprime, con riguardo al primo quesito, il seguente principio di diritto:

“La possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse siano etero-finanziate e, dunque, non impattino effettivamente sui bilanci dell'Ente delegato, ma remunerino esaustivamente lo svolgimento delle funzioni delegate. La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero-finanziata si configura non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all'Ente utilizzatore, ma anche nel caso in cui l'intero costo del personale impiegato confluisca a quest'ultimo a titolo di rimborso, non rilevando a tal fine le modalità e/o le tecniche di trasferimento.

Nello stesso tempo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 1-bis cit., al fine di procedere all'esatta determinazione della capacità assunzionale, dovranno essere sottratte, dalle entrate correnti della Provincia, le stesse risorse finanziate dagli Enti titolari della relativa funzione e non considerate, nel predetto calcolo, tra le spese per il personale.

La spesa per il personale per lo svolgimento delle funzioni delegate, neutralizzate ai fini del calcolo per l'individuazione dei limiti di cui all'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34/2019 per l'ente delegato, resta invece rilevante in capo al soggetto pubblico finanziatore che ha conferito le funzioni. Diversamente, si determinerebbe la conseguenza di escludere del tutto la spesa per il personale in questione dalla disciplina di legge, con conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica.”;

b) ritiene, con riguardo al secondo quesito, che la chiara dizione della normativa richiamata dalla stessa Provincia nella richiesta di parere costituisca, *ex se*, il principio di diritto cui l'Ente deve attenersi e non sia pertanto necessario una sua riformulazione.

L'art. 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone infatti che, a decorrere dal 2021, le spese di personale riferite all'assunzione finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate

a nuove assunzioni, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia del citato art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34/2019, *“per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento”*.

Come stabilito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 10/SEZAUT/2026/QMIG del 9 aprile 2026, l'esclusione dal calcolo dei valori soglia previsti dall'articolo 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 cit. è sottoposta all'ulteriore *“condizione che l'ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione”*.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Provincia di Perugia, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Il Magistrato estensore

Antonella Valeriani

Il Presidente

Paolo Peluffo

Depositato il 23 aprile 2026
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani